

**Avv. Emanuele Argento**

Via Cesare Battisti n. 31 - 65122 Pescara - Tel./fax 085.4429997

email: Info@avvocatoargento.it

pec: avvemanueleargento@pec.giuffre.it

**N. R.G. 2020/4460**



**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**

**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE**

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 4460/2020

**IL GU**

**Letti gli atti**

**A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.3.2022,**

**OSSERVA**

In tema di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, l'art. 649 c.p.c. non individua in modo rigido i presupposti della sospensione, ma parla genericamente della necessità che vi siano "gravi motivi". Tale clausola deve interpretarsi nel senso che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento in caso di accoglimento dell'opposizione; la verifica della sussistenza dei gravi motivi deve essere compiuta dal giudice anche alla stregua della fondatezza dell'opposizione, affinché il pregiudizio paventato dall'opponente non si concretizzi esclusivamente nel pericolo di versare il quantum oggetto di ingiunzione ma trovi riscontro nella probabilità di successo dell'opposizione (Tribunale Modena, sez. I, 22/01/2014, n. 1654).

I gravi motivi che possono giustificare la sospensione dell'esecuzione provvisoria di un decreto ingiuntivo possono quindi essere ricollegati sia all'ingiusto danno che potrebbe essere cagionato alla parte opponente dall'esecuzione del decreto impugnato, sia alla

valutazione prima facie della fondatezza, o comunque della plausibilità, delle ragioni dell'opposizione (Tribunale Nocera Inferiore, sez. II, 24/04/2012).

Nella fattispecie al vaglio dello scrivente, all'esito del sommario accertamento compiuto, può formularsi allo stato una prognosi di parziale fondatezza dei soli motivi di opposizione con riferimento alle allegazioni assunte a sostegno della eccezione di compensazione, fondata su presunti crediti derivanti da rideterminazione dei saldi relativi ai rapporti di conto corrente;

evidenziato in particolare come il sommario vaglio contabile abbia prospettato la possibilità che il controcredito azionato dalla opponente per quei titoli si attesti su circa euro 350.000,00;

ritenuta la possibilità di concedere la parziale sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 cpc;

PQM

sospende la provvisoria esecuzione del decreto nr. 1405/20 limitatamente all'importo corrispondente al 60% dell'importo complessivamente ingiunto (659.991,32 oltre ulteriori interessi ed accessori);

manda alle parti per l'attivazione della procedura di mediazione entro il termine di gg. 15 dalla comunicazione della presente ordinanza con avviso che in caso di mancata attivazione e di mancato espletamento le conseguenze saranno regolate ex Cass. SSUU nr. 19596/20;

rinvia in prosieguo udienza ex art. 183 cpc al 5.7.2022 ore 9,30.

Si comunichi

Pe, 23.3.2022

IL GIUDICE

Federico Ria